

Documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulla promozione
delle reti dell'affidamento familiare

LA PROMOZIONE DELLE RETI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

INDICE

Introduzione

Prefazione

Capitolo 1. La promozione delle reti dell'affidamento familiare

1.1. L'affidamento familiare

1.2. Il sistema di rete a sostegno dell'affidamento familiare

Capitolo 2. I soggetti della rete locale, regionale, nazionale: identità e funzioni

2.1. La rete locale

2.2. La rete regionale

2.3. La rete nazionale

Capitolo 3. La rete locale

3.1. La funzione della rete locale

3.2. Gli strumenti della rete locale

Capitolo 4. La rete regionale e delle province autonome

4.1. Le funzioni della rete regionale

4.2. Gli strumenti

Capitolo 5. La rete nazionale

5.1. Le funzioni della rete nazionale

5.2. Gli strumenti

INTRODUZIONE

Il Gruppo di lavoro¹ sulla promozione delle reti dell'affidamento familiare si è sviluppato in seno alla XI Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, luogo permanente di collaborazione e confronto tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Gruppo di lavoro, nato con l'intento di individuare forme strutturali di condivisione, supporto e collaborazione fra gli attori dell'affidamento familiare che operano nei vari livelli territoriali, è stato composto oltre che dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche da esperti individuati dall'Autorità garante in base a specifiche ed elevate competenze in materia di reti e di affidamento familiare.

Sul piano nazionale convivono prassi non omogenee di operatività e funzionamento dell'affido, tuttavia è stato rilevato che laddove le reti di sostegno funzionano, l'affidamento familiare è efficace e, al contrario, laddove le reti territoriali di sostegno non funzionano, l'affidamento stenta a decollare.

Questa riflessione mi ha indotto a ritenere prioritario l'avvio di un momento di studio e analisi sul funzionamento delle reti finalizzato a rafforzare, e in alcune realtà a creare, la rete delle relazioni fra i soggetti istituzionali, gli operatori del terzo settore e le famiglie: in altre parole, fra tutti i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'affidamento familiare.

Obiettivo principale del presente lavoro è l'elaborazione di un documento operativo, coerente con le normative e i documenti già esistenti, idoneo a racchiudere schematicamente le operazioni da mettere in campo per costituire e/o sostenere le reti a supporto dell'affido. A tal fine sono stati individuati tre diversi livelli di rete territoriale: locale, regionale e nazionale.

Le reti individuate rappresentano principalmente luoghi stabili di confronto, coordinamento e corresponsabilità, la cui funzione varia in ragione della vicinanza agli interessi oggetto di cura; reti di prossimità e reti di programmazione unite, comunque, da un processo osmotico e nel loro interno caratterizzate dalla compresenza, senza separazioni nette, tra reti formali e informali.

I garanti regionali e delle province autonome, quali primi destinatari del presente lavoro, lo riempiranno di contenuti specifici e daranno vita al documento in accordo alle peculiarità del territorio e di concerto con i soggetti già attivi sul tema. Garantiranno, inoltre, un monitoraggio costante e tradurranno le indicazioni in scopi specifici, in aderenza alle esigenze del proprio ambito territoriale di competenza.

Questo lavoro vuole essere una prima impalcatura che sarà arricchita dall'esperienza di ogni singola realtà locale e che si pone come punto di partenza di un progetto, si spera, duraturo ed efficiente.

Filomena Albano

¹ Componenti del Gruppo di lavoro dal Gruppo di lavoro sulla promozione delle reti dell'affidamento familiare, attivato all'interno della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: Melita Cavallo, coordinatrice; Nunzia Bartolomei, Adriana Ciampa, Virginia Costa, Piera Dabbene, Monya Ferritti, Marco Giordano, Cristina Malgherini, Marisa Marchetti, Liviana Marelli, Giulia Mariani, Teresa Marzocchi, Antonio Mazzarotto, Ottavia Pennisi, Dino Sbreglia, Raffaele Tiscar, esperti designati dall'AGIA; i Garanti delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto; i garanti delle e delle province autonome di Trento e Bolzano; Tullia Passerini, referente dell'AGIA.

PREFAZIONE

La famiglia, intesa come comunità di affetti salda e duratura, è agente di cambiamento sociale in quanto si pone come comunità educante in grado di trasmettere contenuti, valori, esempi di vita vissuta che costituiscono per le giovani generazioni un valido modello di condotta e di comportamento. Perciò l'affidamento familiare, come pensato dal legislatore, riconosce nella famiglia la struttura idonea per la sana crescita psicofisica della persona minore di età.

Il legislatore chiede famiglie forti e preparate che affianchino famiglie fragili e vulnerabili, famiglie quindi a rischio di allontanamento dei propri figli, ai quali non appaiono in grado di garantire un adeguato percorso di crescita; né il sostegno dei servizi sociali è apparso sufficiente ad eliminare o ridurre il pregiudizio.

Molte famiglie vivono oggi un isolamento spinto, avendo perso il sostegno e il collante che, fino ad alcune decine di anni fa, veniva loro assicurato dalla famiglia allargata; hanno, quindi, bisogno di recuperare nuovi rapporti e nuove relazioni, e ciò è reso possibile dall'aiuto offerto da altre famiglie disponibili alla condivisione, in nome della solidarietà sociale che va quindi a sostituire quella familiare, non più così forte come un tempo sia per la ridotta presenza di quelle persone che, una volta in gran numero nell'ambito della famiglia, erano pronte a dare aiuto, come zii e cugini, sia perché i nonni sono più avanti negli anni rispetto agli avi del passato e spesso residenti altrove, in quanto i figli si sono spostati per lavoro in altre città, e quando trattasi di coppie miste nella maggior parte dei casi sono all'estero.

Il nostro Costituente pone un principio cardine alla base della nostra Costituzione quando afferma all'art. 2 che la Repubblica richiede ai propri cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale. Ebbene, il legislatore, nel dare veste giuridica all'affidamento familiare diffonde questo messaggio perché attraverso il rapporto tra famiglie affidatarie, famiglie affidanti e bambini affidati si rafforzano le famiglie deboli, e quelle forti, misurandosi in maniera diretta con pressanti problematiche sociali, diventano agenti di cambiamento in positivo, mentre i loro figli prendono coscienza delle disuguaglianze sociali e della differenza da colmare, e nello stesso tempo comprendono fino in fondo il valore della famiglia. L'affidamento familiare è in particolare un'esperienza utile per le famiglie con figli perché la convivenza dei ragazzi, che hanno una famiglia funzionale alla loro crescita, con bambini e ragazzi privati di affettività, di opportunità, di relazioni significative, che hanno sempre vissuto senza riferimenti, consente loro, nel confronto quotidiano, di constatare le disuguaglianze sociali, di apprezzare la disponibilità dei genitori e di condividere autenticamente la vita con il bambino affidato.

L'affidamento diviene così lievito nella società del domani, perché la famiglia affidataria agisce come moltiplicatore sociale. Bisogna perciò poter al più presto implementare ed estendere le reti che, a livello locale, regionale e nazionale, portano a sistema l'istituto dell'affidamento, che rappresenta oggi una delle maglie forti della prevenzione sia primaria sia secondaria. L'affidamento è infatti una delle misure più efficaci per recuperare il semiabbandono di un bambino conseguente ad una istituzionalizzazione protratta, soprattutto se connessa a carenze alloggiative e occupazionali o all'allontanamento di uno dei genitori, ed ancora si pone come efficace misura sostitutiva della adozione per gli adolescenti che rifiutano di essere adottati, la sola che consente di educarli e di progettare per loro un futuro migliore.

Un'attenzione rilevante merita l'accoglienza dei minorenni stranieri venuti in Italia attraverso il Mediterraneo. In questo caso la coppia deve avere una particolare attenzione alla diversa cultura del minorenne affidato il quale, per sentirsi davvero accolto, ha bisogno di ritrovare nella coppia o nella persona affidataria "un po' del suo paese". In questi affidamenti, non potendo esserci sostegno in favore della famiglia di origine, lontana ormai oltre mare, la finalità è quella di instaurare e consolidare una relazione affettiva intesa a costruire il futuro di quel ragazzo, e a indicargli e, per quanto possibile, insegnargli la strada verso l'autonomia.

Il superiore interesse del soggetto minore di età ad essere educato e cresciuto nell'ambito di una famiglia idonea è, dunque, interesse comune di tutta la collettività, e il mondo del terzo settore, direttamente collegato alla realtà territoriale, fornisce spesso risposte utili ed immediate alle esigenze delle famiglie e ai minori. Come richiamato nelle Linee guida nazionali, il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie, l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio, anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica.

Melita Cavallo

CAPITOLO 1. LA PROMOZIONE DELLE RETI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

1.1. L’affidamento familiare

L’affidamento familiare è una risorsa dell’ordinamento che rende effettivo ed esigibile il diritto di bambini e ragazzi a crescere in una famiglia².

Si tratta di una forma di intervento ampia, duttile e flessibile, da costruire con pazienza e competenza, nel rispetto del superiore interesse del minore e dei principi di necessità e appropriatezza degli interventi. Si fonda sulla consapevolezza che i bambini e i ragazzi possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità e sviluppare resilienza, se sostenuti da relazioni interpersonali significative di effettivo supporto alla crescita. Suo obiettivo è accompagnare i bambini e i ragazzi che si trovano in situazioni di fragilità familiare attraverso la costruzione di un progetto specifico e individualizzato.

I protagonisti delle singole esperienze di affidamento sono le famiglie accoglienti, i bambini o ragazzi e le loro famiglie di origine. L’esperienza di affidamento ha delle caratteristiche intrinseche di complessità, che richiedono non solo una rigorosa preparazione *ex ante* ma anche un sostegno forte *in itinere* affinché sia soddisfacente e funzionale per tutti gli attori, scongiurando il pericolo di fallimento.

Le osservazioni che precedono si traducono, pertanto, nei seguenti principi, che rappresentano le fondamenta su cui si sviluppa l’istituto affido:

- una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e, in particolare, dei bambini;
- con una rete di supporto la resilienza diviene la risposta a eventi traumatici;
- l’importanza dei legami e delle relazioni come declinazione del principio del “supremo interesse del bambino”;
- il ricongiungimento alle famiglie di origine come fine ultimo del progetto.³

1.2. Il sistema di rete a sostegno dell’affidamento familiare

L’affidamento familiare si configura come un “*sistema d’interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi congruenti e rigorosi, compiti e funzioni ben definiti, da svolgersi con il massimo di professionalità e competenza in cui ogni attore è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l’altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto*”⁴. La sua realizzazione richiede, pertanto, l’attivazione di una rete composta da singoli, istituzioni e soggetti della comunità locale al fine di sostenere processi di “genitorialità sociale” e di assumere l’accoglienza e la cura dei minorenni.

L’attivazione e la cura della rete a sostegno dell’affidamento familiare è, dunque, l’obiettivo fondamentale e irrinunciabile per sostenere ogni esperienza affidataria, per la quale occorre innanzitutto individuare i soggetti dell’affidamento.

La rete a sostegno dell’affidamento familiare deve dar vita a luoghi stabili di incontro, coordinamento e condivisione in cui valorizzare la complementarità e la sussidiarietà delle azioni e degli interventi realizzati dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti in ambito nazionale, regionale e locale. E’ anche il luogo in cui si realizza una progettualità ampia e partecipata.

² Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “*Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i DIRITTI CIVILI e sociali dei bambini e degli adolescenti*”. Documento di proposta. Capitolo 4. “Ambiente familiare e temporanea accoglienza alternativa” pagg 37 e 38 .

³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, 2012, par. 20.

⁴ Ibidem par. 110.

La rete consente, infine, di realizzare sul territorio contesti attivi di sinergia e collaborazione tra pubblico, privato sociale, cooperazione sociale e società civile, funzionali sia ai processi di promozione, sensibilizzazione, formazione e gestione della rete di famiglie sia al monitoraggio dei singoli progetti di affido familiare.

2. I SOGGETTI DELLA RETE LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE: IDENTITÀ E FUNZIONI.

2.1. La rete locale

I soggetti principali della rete locale sono:

Il servizio sociale dell'ente locale. Il servizio sociale dell'ente locale, che rappresenta l'ente titolare della responsabilità del progetto quadro di affidamento (programmazione, gestione e monitoraggio di ogni singolo progetto di affidamento) e, per la sua prossimità con la cittadinanza, anche l'ente direttamente coinvolto nelle azioni di "sviluppo della comunità locale", con particolare riferimento alle reti formali e informali di associazioni familiari o di prossimità che si occupano delle persone di minore età e nello specifico di affidamento familiare. La gestione del progetto di affidamento da parte dei servizi sociali è esercitata di norma dal servizio/centro affidi. Si segnala, in proposito, l'estrema eterogeneità presente nelle diverse regioni italiane: non sempre è previsto il servizio/centro affidi e spesso la funzione è assolta direttamente dal servizio sociale professionale/servizio tutela; così come in alcuni contesti territoriali le funzioni di tutela e di gestione del servizio affidi sono esternalizzate.

Istituzione sanitaria locale. L'istituzione sanitaria locale, (nelle diverse denominazioni locali), garantisce la piena integrazione ed efficacia fra gli interventi sociali e sanitari. Nello specifico, secondo la normativa vigente, sono a carico del servizio sanitario nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori e adolescenti.⁶

Scuola (ambito territoriale e singole istituzioni scolastiche). La scuola rappresenta l'osservatorio privilegiato del disagio minorile, il luogo di incontro con l'associazionismo familiare al fine di individuare le nuove famiglie che si aprono all'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà, valorizzandone il ruolo e sostenere le famiglie affidatarie nel percorso scolastico dei loro figli⁷.

Associazionismo familiare e reti di famiglie affidatarie. Le associazioni e le reti informali di famiglie affidatarie in ambito locale rappresentano una fondamentale risorsa complementare al lavoro del servizio pubblico, poiché affiancano gli aspiranti affidatari nella formazione e nel percorso di attesa e gli affidatari nell'esperienza di affidamento attraverso la realizzazione di una rete solidale e peer to peer. Inoltre, tali organizzazioni promuovono la cultura dell'accoglienza solidale al fine di incrementare il numero di nuovi soggetti disponibili.

Le strutture di accoglienza e protezione. Rientrano in questa categoria le strutture territoriali che accolgono temporaneamente i minorenni fuori dalla famiglia di origine. Tra queste: le comunità familiari/case famiglia, caratterizzate dalla presenza stabile di adulti residenti (famiglia, coppie, educatori residenti); le comunità educative/socio-educative caratterizzate da operatori/educatori

⁵Art. 4, co.3 della legge 184/1983 dal Sussidiario per Operatori e Famiglie "Parole Nuove per l'Affidamento Familiare" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 marzo 2014;par. 6.1) *Alla base di ogni affidamento c'è la costruzione di un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare, che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare"*

⁶Si raccomandano Protocolli operativi, che derivano dagli atti regionali di definizione delle competenze sanitarie e socio assistenziali, sostengono i percorsi di presa in carico dei bambini e dei loro nuclei in situazione di rischio o di pregiudizio (Linee di indirizzo, Raccomandazioni 124.1).

⁷ Linee Guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine (MIUR-AGIA 2017)

che non abitano in comunità ma che sono presenti con modalità “a rotazione”⁸; le comunità socio-sanitarie, siano esse comunità familiari/case famiglia o comunità educative, caratterizzate dalla complementarità delle funzioni socio-educative e terapeutiche assunte da operatori professionali e a titolarità compartecipata tra la competenza sociale e sanitaria

Altre organizzazioni e reti del terzo settore operanti nel campo dell'affidamento familiare.

Svolgono un ruolo di grande importanza nella rete locale soggetti del no-profit quali: le cooperative sociali, le fondazioni, i centri studi operanti nei territori in convenzione con le amministrazioni locali. Inoltre in questa categoria rientrano anche tutte le associazioni di volontariato che si occupano di minorenni o di famiglie, nonché tutti i gruppi informali orientati a migliorare la qualità delle relazioni nelle comunità locali e a promuovere la cultura dell'accoglienza, della prossimità, della valorizzazione delle differenze e del mutuo-aiuto.

Autorità Giudiziarie. Il sistema giudiziario che interviene nella gestione dell'affidamento familiare coinvolge: la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare che intervengono, nelle diverse fasi e nell'ambito delle rispettive competenze, nei procedimenti di affidamento.

Garante cittadino. Laddove istituito.

Soggetti attivi nel campo dell'orientamento e dell'accompagnamento occupazionale. Si occupano di politiche attive di inserimento lavorativo e di sostegno all'autonomia dei neomaggiorenni in uscita da percorsi di accoglienza.

Rappresentanze delle comunità immigrate. Intervengono in merito alla mediazione culturale nei percorsi di accoglienza dei minorenni stranieri, specie se non accompagnati, e per la realizzazione degli affidamenti omoculturali.

2.2. La rete regionale

I soggetti principali della rete regionale sono:

Regioni e province autonome. Nell'attuale panorama normativo le regioni e le province autonome rappresentano il principale soggetto di normazione, programmazione e governo delle politiche e degli interventi sociali, ivi compresi i servizi per l'affidamento familiare e le altre misure di tutela del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia⁹. Spetta in particolare a tali soggetti definire, in modo organico, le responsabilità, le interazioni, gli obiettivi, gli interventi e i relativi livelli di realizzazione, le risorse, e tutto quanto concorre a strutturare e sviluppare un sistema di *welfare* unitario.

⁸ “La tutela dei minorenni in comunità”. La seconda raccolta dati sperimentale elaborata nel 2017 dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con la collaborazione delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni.

⁹ La competenza delle regioni in ambito socio-sanitario, già presente nel DPR del 24.7.1977, n. 616 di trasferimento e delega delle funzioni amministrative dello Stato alle istituzioni territoriali, e rinforzata dall'attività legislativa degli anni a seguire, trova nelle previsioni della legge quadro del 8.11.2000, n. 328 e ancor più nella legge costituzionale del 18.10.2001, n. 3, la cornice normativa che ne connota il ruolo odierno. Superata la competenza concorrente, le regioni assumono in ambito sociale la piena potestà legislativa e regolamentare, fatta salvo la determinazione – di esclusiva pertinenza statale – dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Le regioni e le province autonome sono chiamate a promuovere – anche stipulando convenzioni con enti e associazioni operanti nel campo della tutela minorile e familiare – iniziative di informazione e formazione sull'affidamento per le famiglie e le persone che si candidano a questa esperienza, nonché corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali. Esse hanno il compito di sostenere la rete attraverso la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento, revisione periodica degli atti e degli indirizzi, con l'apporto di tutti i servizi interessati e delle associazioni, reti e realtà del privato sociale impegnate nel settore¹⁰.

Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Quasi tutte le regioni e le province autonome hanno provveduto all'istituzione di una figura di garanzia per le persone di minore età. Le funzioni attribuite ai garanti nelle diverse leggi regionali sono riconducibili alle seguenti aree: vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso amministrazioni pubbliche e autorità giudiziarie. La conferenza di garanzia è la rete che riunisce tutti i garanti regionali e provinciali ed è presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. È il luogo di raccordo degli interventi attuati sul piano regionale e sul piano nazionale.

Rappresentanza degli enti locali. La partecipazione degli enti locali alla rete regionale avviene, sia attraverso l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sia mediante la rappresentanza delle reti locali più attive. Le amministrazioni locali (comuni, ambiti territoriali, aziende sanitarie locali, comunità montane), intervengono a seconda del modello di *welfare* regionale e del grado di integrazione socio-sanitaria raggiunto.

Organi territoriali del Ministero della giustizia. I Tribunali per i minorenni e le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono istituzioni territoriali deputate alla tutela giurisdizionale dei minorenni. A livello regionale, tra l'altro, possono svolgere un importante ruolo di coordinamento e raccordo con i servizi territoriali onde sostenere un adeguato sviluppo dell'affidamento familiare¹¹.

Coordinamenti delle associazioni familiari. I coordinamenti di associazioni familiari regionali sono costituiti da associazioni familiari che hanno sede in una stessa regione e condividono l'obiettivo del sostegno alle famiglie affidatarie e la promozione dell'affidamento.

Altre organizzazioni e reti del terzo settore operanti nel campo dell'affidamento familiare. Le organizzazioni e le reti del privato sociale che operano in ambito regionale anche in convenzione con l'amministrazione regionale e sono: le fondazioni, i centri studi, le cooperative sociali impegnate nella promozione dell'affidamento familiare.

Coordinamento regionale dei soggetti gestori delle Comunità. Sono i coordinamenti regionali (o federazioni) rappresentanti delle strutture di accoglienza e protezione che hanno sede in una data regione. Si occupano di partecipazione alle attività di diffusione della cultura dell'accoglienza, allo sviluppo complessivo di politiche regionali e territoriali organiche nel campo della tutela del diritto alla famiglia.

¹⁰ Raccomandazione 121.1 delle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare

¹¹ Terzo Piano Biennale Nazionale di Azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con DPR del 21.1.2011.

Uffici scolastici regionali. L'art. 7 del DPR 260/07 prevede che in ciascun capoluogo di regione abbia sede l'Ufficio scolastico regionale (USR) di livello dirigenziale generale, costituito ai sensi del DPR 347/2000 e che rappresenta un autonomo centro di responsabilità amministrativa e le cui competenze sono indicate dal medesimo articolo.

Ordini e associazioni professionali a livello regionale. Si occupano di formazione permanente degli operatori e degli aspetti deontologico-disciplinari connessi alla pratica professionale.

Centri di servizio per il volontariato. Sono soggetti che operano a supporto della sensibilizzazione e della formazione delle famiglie affidatarie.

2.3. La rete nazionale

I soggetti principali della rete nazionale sono:

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Organo monocratico e indipendente che assolve il ruolo di garanzia nella tutela dei diritti delle persone di minore età.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Istituzionalmente deputato a promuovere le politiche rivolte all'infanzia e adolescenza.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. Deputato alla promozione delle politiche rivolte all'infanzia e adolescenza e alla famiglia.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Il Ministero della Giustizia. Per la cornice giuridica e il rapporto complementare tra i sistemi nelle funzioni di protezione e tutela.

Il Ministero dell'Interno, anche attraverso le Prefetture. In particolare per i minorenni stranieri non accompagnati

Il Ministero della Salute per la tutela sanitaria. Attraverso le azioni delle Regioni, al fine di assicurare una maggiore equità sul territorio nazionale.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Per i compiti di indirizzo e controllo della legislazione nazionale, europea e internazionale relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

La Conferenza Unificata delle Regioni. Tramite il coordinamento della commissione politiche sociali.

I 'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI).

Le Associazioni scientifiche di settore e gli ordini professionali nazionali.

Il Coordinamento nazionale dei servizi affidi (CNSA). In quanto raccoglie numerosi servizi affidi territoriali di vari luoghi d'Italia.

Il Tavolo Nazionale Affidato. Soggetto che opera il collegamento delle principali associazioni e reti nazionali di famiglie affidatarie.

3. LA RETE LOCALE

3.1 La funzione della rete locale

Le reti locali rafforzano e sostengono l'efficacia dei progetti di affido garantendo che tutti i soggetti operino in maniera sinergica per la sostenibilità del progetto di affidamento. In particolare si attivano congiuntamente per la promozione dell'affidamento familiare e il recupero delle capacità genitoriali della famiglia di origine, al fine di favorire il rientro del minore nel proprio nucleo familiare.

La metodologia di lavoro della rete locale si basa sulla: condivisione, confronto, co-progettazione, corresponsabilità, monitoraggio e controllo partecipato della rete locale.

Le Linee Nazionali di Indirizzo per l'Affidamento Familiare (par. 116) mettono in evidenza la centralità della rete e prevedono *che "la collaborazione tra i servizi pubblici e le associazioni e le reti familiari sia formalizzata - ad esempio attraverso protocolli di intesa o forme di convenzione - per le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio; confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento familiare nelle famiglie; accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare"*.

3.2 Gli strumenti della rete locale

La rete di presa in carico

La rete di presa in carico locale è formata da tutti gli attori istituzionali e non, che si occupano a diverso titolo dei singoli progetti. Pertanto i soggetti della rete sono i protagonisti dell'intervento di affidamento familiare: il minore, in primo luogo, la famiglia di origine e la famiglia affidataria, il servizio sociale, in quanto ente locale titolare della responsabilità del progetto quadro di affido, le istituzioni sanitarie, l'autorità giudiziaria se coinvolta. Inoltre, in base alle specifiche esigenze del progetto di affidamento, la rete può essere integrata, di volta in volta, con altri soggetti, quali ad esempio la scuola, i servizi specialistici ed altri.

Mediante il ricorso al lavoro d'equipe, ciascun soggetto chiamato a intervenire nel processo di gestione dell'affidamento familiare, assume un ruolo ben definito e declinato nelle norme a tutela dei minori, garantendo così il rispetto del principio di universalità previsto dal piano nazionale e dai piani regionali degli interventi e servizi sociali.

La rete di presa in carico programma, avvia, gestisce e monitora il singolo caso di affidamento in attuazione a quanto previsto dal progetto quadro definito dal servizio sociale, titolare della competenza.¹²

Il Tavolo di Coordinamento per l'affidamento familiare.

I Tavoli territoriali di coordinamento per l'affidamento familiare nascono in seno ai Piani di zona sociali, che sono lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali distrettuali.

Il Tavolo di coordinamento è il luogo dove è possibile costruire una pianificazione integrata delle azioni del sistema sociale, del sistema sanitario, della giustizia minorile e della scuola, che consente di valorizzare la rete dei soggetti che operano nel settore dell'affidamento familiare.

Il Tavolo di coordinamento ha infatti lo scopo di impegnare l'amministrazione comunale nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi e degli interventi sociali e orientano le politiche dei servizi per l'infanzia.

¹² Legge 328/2000, art. 2; art. 18.

Il Tavolo di coordinamento consente la condivisione e il raccordo tra i soggetti che vi partecipano e garantisce, nella diversità delle posizioni di ciascuno di essi, la condivisione e il rafforzamento dei valori di base. Questa modalità operativa ha un effetto moltiplicatore delle iniziative

Il Tavolo di coordinamento per l'affidamento familiare, rappresenta quindi, lo strumento per costruire "reti territoriali" stabili e partecipate da tutti i soggetti che a vario titolo sono rappresentativi del settore in ambito locale.

Il Tavolo di coordinamento raccoglie e diffonde buone pratiche e promuove le attività di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'accoglienza, la stipula di protocolli e la redazione di atti di indirizzo per le politiche locali.

I servizi sociali preposti all'affido, stimolati dal Tavolo di coordinamento, promuovono incontri con le scuole, con le realtà di accoglienza e di accompagnamento delle persone di minore età, con i centri diurni di educativa territoriale, con i luoghi di culto di ogni religione, con la cooperazione sociale e con le comunità di accoglienza per minori, al fine di acquisire una reale conoscenza del territorio e reperire risorse disponibili a prendersi cura dei minorenni in difficoltà prima che la loro situazione familiare degeneri.

Spesso il Tavolo di coordinamento, a causa di una carenza di risorse finanziarie e di personale, non esiste o, seppur istituito non è attivo. Considerata l'importanza per il sostegno delle reti familiari locali, essi vanno attivati dove mancano e potenziati nella loro azione nei contesti in cui già sono stati istituiti.

Il soggetto attivatore del Tavolo è l'ente locale (singolo o associato) che ha funzione di coordinamento e monitoraggio del Tavolo. Al Tavolo partecipano tutti i soggetti della rete locale prima indicati.

La rete informale

Vanno riconosciute, promosse e sostenute le reti informali, di prossimità, quali risorse spontanee della comunità locale e della società civile. Esse hanno il compito di diffondere una cultura di solidarietà, mutuo aiuto tra persone e famiglie e partecipazione, al fine di favorire la cura nei contesti di vita dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie e l'accoglienza eterofamiliare temporanea, nonché la promozione e l'accompagnamento del volontariato familiare. La presenza attiva della rete informale di solidarietà e prossimità familiare nelle comunità locali, diventa un motore capace di moltiplicare e disseminare esperienze di cooperazione negli abituali contesti di vita, favorendo la coesione sociale.

4. RETE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

4.1 Le funzioni della rete regionale o delle province autonome

La rete regionale o delle province autonome è attivata e coordinata dalle regioni e dalle province autonome e si traduce in uno strumento funzionale alle attività di programmazione nel settore dell'affidamento, facilitando il dialogo fra servizi e istituzioni.

La rete regionale o delle province autonome rappresenta uno degli strumenti che permette alle regioni e alle province autonome di condurre il lavoro “di individuazione degli obiettivi di benessere dei bambini, degli interventi di prevenzione dell'allontanamento e dei livelli territoriali ottimali per la gestione dei servizi per l'affidamento familiare¹³”.

4.2 Gli strumenti della rete regionale

Il Tavolo regionale o delle province autonome per l'affidamento familiare.

L'esperienza maturata mostra l'importanza che ciascuna regione, e provincia autonoma, istituisca un Tavolo per l'affidamento familiare, cioè un luogo stabile e ufficiale di raccordo tra i vari soggetti attivi sul tema in ambito regionale o provinciale.

Il Tavolo, infatti, nel favorire il confronto e il raccordo tra i diversi attori promuove lo sviluppo di un solido sistema di partnership territoriale e l'attivazione di una “cabina di regia” delle azioni di rete, composta dalle rappresentanze dei vari mondi coinvolti. Inoltre il Tavolo, nella sua funzione consultiva, supporta le regioni o province autonome di riferimento, partendo dal recepimento delle Linee di indirizzo nazionali sull'affido fino alla predisposizione e all'aggiornamento periodico di adeguati atti regionali di normazione, di indirizzo e di programmazione e la progettazione e realizzazione di eventuali azioni di sistema. L'istituzione del Tavolo necessita di un atto formale dell'amministrazione regionale o provinciale.

Gli ambiti di attenzione del Tavolo saranno declinati e integrati nei singoli contesti in base alle specificità territoriali e tenendo conto dell'assetto del sistema regionale e locale di *welfare* minorile e familiare. Le funzioni potranno essere assolte da un Tavolo autonomo istituito *ad hoc* o da un più ampio organismo, già esistente, che inserisca la disciplina dell'affidamento fra le proprie missioni.

In particolare, a titolo esemplificativo, l'azione consultiva del Tavolo può focalizzarsi sui seguenti ambiti:

- definizione degli obiettivi di benessere dei bambini e dei ragazzi che vivono fuori dalla loro famiglia o che sono a rischio di allontanamento;
- definizione dei livelli comuni e uniformi di intervento, con particolare riguardo all'individuazione della dimensione territoriale ed organizzativa ottimale dei centri affido e della connessa dotazione organica¹⁴, nonché delle loro funzioni, ruoli, competenze e dotazione finanziaria.
- definizione dei criteri di individuazione in concreto delle amministrazioni locali titolari della presa in carico e della spesa nei casi incerti¹⁵, nonché delle modalità di collaborazione inter-istituzionale (socio-sanitaria, socio-educativa...) e pubblico no-profit;

¹³ Sussidiario per operatori e famiglie, p. 92.

¹⁴ A titolo esemplificativo: il profilo professionale ed esperienziale degli operatori, rapporto ore dedicate/popolazione residente...

¹⁵ Si avrà attenzione a disciplinare l'individuazione delle Amministrazioni locali competenti fornendo indicazioni per la casistica maggiormente ricorrente: minorenni affidati a famiglie affidatarie residenti in altro comune, minorenni con genitori non conviventi residenti in due comuni diversi, minorenni figli di stranieri privi di residenza

- programmazione e realizzazione di percorsi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'affidamento familiare e di promozione della cultura dell'accoglienza e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- programmazione e realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori dei servizi, dell'associazionismo e del privato sociale;
- sviluppo di una regolamentazione omogenea dei contributi agli affidatari, delle coperture assicurative e delle altre provvidenze e sostegni diretti e indiretti previsti;
- attivazione di progetti di monitoraggio e valutazione degli interventi di affidamento familiare (appropriatezza, tempestività, esiti) e dell'attività dei centri affido;
- sviluppo di progetti sperimentali finalizzati a favorire l'innovazione degli interventi e la diffusione delle buone pratiche: affido ponte dei bambini piccoli; affidamento di adolescenti da parte di reti di famiglie; prosieguo dell'accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni in affido; sostegni intensivi ad affidamenti e adozioni difficili; affidamento familiare di minorenni stranieri non accompagnati; accoglienza familiare madre-bambino; affidamento di emergenza; affidamento diurno; reti di vicinato;
- integrazione con le altre politiche regionali o provinciali (lavorative, giovanili, di lotta alla povertà, della scuola e della formazione) e coinvolgimento e collaborazione con tutti gli attori che si occupano di minorenni fuori famiglia e di welfare minorile e familiare;
- riconoscimento, stimolo e valorizzazione del ruolo delle associazioni/reti di famiglie affidatarie, individuando modalità di interlocuzione, partnership e sostegno.

Il Tavolo sarà promosso e coordinato sul piano istituzionale e organizzativo dall'amministrazione regionale e delle province autonome, con il supporto del garante regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con riferimento alla composizione del Tavolo, è opportuna la partecipazione almeno:

- del garante regionale o delle province autonome;
- delle amministrazioni locali titolari dei centri affido/o altro soggetto equivalente;
- degli organi giurisdizionali di tutela minorile;
- delle associazioni/reti di famiglie affidatarie;
- di altri organismi del privato sociale specificamente competenti e attivi nel campo dell'affidamento familiare.

Inoltre, occorre prevedere la possibilità che la composizione del Tavolo potrà essere integrata, in base alle tematiche affrontate, di volta in volta con altri soggetti, quali ad esempio:

- l'ufficio scolastico regionale;
- gli ordini professionali regionali;
- le rappresentanze degli enti gestori delle comunità.

Nel rispetto delle autonomie regionali e delle province autonome, che definiranno l'organizzazione del Tavolo, sarebbe opportuno, in accordo con il garante regionale o delle province autonome, sentite le rappresentanze dei membri permanenti, che venga definito un regolamento che disciplini i diversi ambiti di intervento quali: l'organizzazione interna, le modalità di coinvolgimento di altri soggetti, i meccanismi di approvazione dei documenti.

Tra le azioni che il Tavolo potrebbe promuovere e realizzare per contribuire allo sviluppo di un adeguato sistema regionale, o provinciale nel caso delle province autonome, per l'affidamento familiare e per la tutela del diritto dei minorenni alla famiglia si evidenziano:

- l’emanazione di un atto di inquadramento organico della materia in linea con le recenti normative sulla materia¹⁶;
- l’elaborazione di un Piano regionale/provinciale per l’affidamento familiare che espliciti gli obiettivi operativi e le azioni di rilievo regionale e indichi ai territori le priorità e le azioni locali di loro competenza. Tale lavoro di pianificazione potrà essere realizzato mediante l’emanazione di specifici atti di programmazione tematica o in seno alla più generale definizione del Piano Sociale Regionale;
- l’elaborazione di schemi di Protocollo d’Intesa, che offrano ai territori strumenti che favoriscano il corretto inquadramento della rete inter-istituzionale e pubblico-no profit locale.

L’anagrafe delle Associazioni familiari (o loro coordinamenti) e delle reti di famiglie affidatarie¹⁷

Le amministrazioni regionali e delle province autonome possono istituire le “Anagrafi delle Associazioni e delle reti di famiglie affidatarie¹⁸”, al fine di garantire un bacino qualificato e conosciuto di risorse disponibili.

Con decreto del dirigente competente, la regione o la provincia autonoma determina i criteri di funzionamento dell’Anagrafe, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione delle associazioni/reti, all’aggiornamento periodico e alle procedure di recesso o di radiazione delle stesse dall’Anagrafe. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalità di esercizio della funzione di vigilanza regionale sull’attività delle associazioni/reti iscritte all’Anagrafe (relazione annuale delle associazioni/reti, informazioni periodiche raccolte dai centri affido sull’attività delle associazioni/reti, attività regionali di ispezione).

Al fine di rendere omogenea in ambito nazionale la disciplina di iscrizione alle Anagrafi sarebbe auspicabile individuare requisiti comuni, caratterizzati almeno dai seguenti elementi: essere formalmente costituite; essere costituite prevalentemente da famiglie disponibili all’affidamento familiare; avere scopo statutario prevalentemente o esclusivamente dedito al campo dell’affidamento familiare; presentare il curriculum dell’associazione.

16 Ad eccezione di alcune realtà in cui il tema dell’affidamento familiare è disciplinato da una legge regionale sulla tutela dei minorenni, gran parte delle Regioni ha affrontato tale aspetto mediante l’adozione di apposite Linee Guida regionali (o Linee di indirizzo, Regolamenti regionali...) assunte con Delibera di Giunta o di Consiglio Regionale. Quasi tutte le Regioni hanno normato l’affidamento familiare antecedente all’emanazione delle *Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento familiare* dell’ottobre 2012 e sono pertanto invitate a recepirne le novità. Come suggerito nel *Sussidiario per gli Operatori* le Linee Guida regionali sarà bene che definiscano almeno: l’assetto territoriale ed organizzativo dei centri affido; le tipologie di affidamento e le connesse caratteristiche dei progetti di intervento; il contributo spese mensile ed altre forme di sostegno alle famiglie affidatarie, compreso l’accesso ai servizi pubblici; la creazione della Banca Dati delle famiglie affidatarie; le modalità di invio delle relazioni semestrali di aggiornamento al tribunale per i minorenni; le modalità di rilevazione dei dati e di monitoraggio; il termine entro il quale le amministrazioni locali sono chiamate ad adeguare la propria regolamentazione alle previsioni contenute nelle Linee Guida e le modalità di verifica dell’effettivo adempimento. Sarà altresì importante che le Linee Guida recepiscano e completino quanto attivato dalla Regione in merito alla sussistenza, alle finalità, alla composizione e alla modalità di funzionamento del Tavolo di lavoro per l’affidamento familiare.

17 Tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 (in applicazione della Legge 106/2016 di Riforma del terzo settore) in materia di istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore quale unico strumento di conoscenza e ricognizione degli enti no-profit, si raccomanda di porre particolare attenzione – sia in sede nazionale, che nelle sedi regionali e delle province autonome - alla definizione puntuale della sezione dedicata alle associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, al fine di dare evidenza alla loro identità e alle loro peculiari caratteristiche, nonché all’adozione di conseguenti atti formali.

18 Una interessante *pratica* innovativa è presente nella Regione Marche dove con la DGR 865 del’11.6.2012 (come modificata dalla DGR 1413 dell’8 ottobre 2012) è stato attivato un Albo regionale delle associazioni/reti di famiglie affidatarie e si sono inoltre previste forme di valorizzazione del loro ruolo delle associazioni e di sostegno ai costi economici di cui esse si caricano per la promozione e il supporto dell’affidamento familiare.

Le associazioni/reti di famiglie affidatarie iscritte all'Anagrafe regionale operano in collaborazione con i centri affido, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, operando in un rapporto chiaro di sussidiarietà e complementarietà, eventualmente sostenuta anche dalla programmazione territoriale, permanendo la titolarità dell'affidamento familiare in capo al servizio pubblico. In tale cornice le associazioni/reti svolgono le seguenti attività:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione delle famiglie affidatarie, finalizzate ad approfondirne la preparazione e a mantenerne la motivazione all'affidamento;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza di affidamento familiare (partecipando, nei casi in cui è opportuno il sostegno della rete, alla formulazione del progetto di affidamento familiare, al connesso abbinamento minorenni/affidatari ed alle successive azioni di monitoraggio e verifica periodica, nel rispetto del principio di riservatezza)¹⁹;
- partecipazione all'attività di concertazione e co-programmazione delle politiche di tutela minorile e familiare, con particolare attenzione alla materia dell'affidamento familiare e della tutela del diritto dei minorenni alla famiglia.

¹⁹ Si ritiene debbano rimanere di esclusiva pertinenza delle Amministrazioni locali titolari dei centri affido l'azione di "valutazione dell'idoneità" delle famiglie affidatarie e l'emanazione dell'eventuale provvedimento di affidamento consensuale.

5. RETE NAZIONALE

5.1. Le funzioni della rete nazionale

La costruzione della rete presuppone l'esistenza di un approccio sistemico alla base della programmazione degli interventi, a partire dalla cornice nazionale. Pertanto l'attività della rete nazionale si contestualizza nell'ambito degli interventi previsti dal Piano nazionale infanzia²⁰, strumento programmatico e di indirizzo, e dal suo monitoraggio²¹, modalità imprescindibile per un controllo efficace dei progressi raggiunti e per la verifica dell'impatto delle politiche adottate a favore dei bambini.

Nel quadro dell'adozione di strumenti di cosiddetta *soft law*, o regolazione condivisa tra i diversi livelli di governo, si inseriscono le Linee di indirizzo nazionali, in particolare le "Linee di indirizzo per l'affido familiare"²², che hanno aperto la via a quella che è diventata l'interpretazione nuova del sistema dei servizi sociali, proponendo come modello di regolazione dei servizi documenti di indirizzo condivisi tra Stato e Regioni, con il coinvolgimento di esperti e operatori del settore.

5.2. Gli strumenti

Tavolo nazionale permanente sulla promozione dell'affidamento familiare

Il raccordo tra le reti locali e regionali con il livello nazionale, si realizza attraverso la costituzione di un Tavolo nazionale permanente sulla promozione dell'affidamento familiare quale spazio di raccordo fra gli attori coinvolti, per favorire più elevati livelli di cooperazione nel sistema, con una rappresentanza qualificata delle istituzioni nazionali competenti in materia, al fine di contribuire a superare la disomogeneità e la frammentazione del sistema regionale e l'isolamento dei territori.

Il Tavolo è costituito dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e prevede la partecipazione, attraverso loro rappresentanti:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia;
- il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- il Ministero della Giustizia;
- il Ministero dell'Interno;

20 Il IV° Piano nazionale d'Azione e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età Evolutiva, attualmente in vigore, è stato approvato dall'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza vigente nel biennio 2014-2016 in sessione plenaria in data 28 luglio 2015; si è avviato in tal modo il percorso istituzionale del Piano, che, dopo aver ricevuto parere favorevole dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, dall'Autorità garante per l'infanzia e dalla Conferenza Unificata, è stato proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Consiglio dei Ministri per l'approvazione, è stato adottato con DPR 31 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario del 15 novembre 2016.

21 Uno spazio a parte va dedicato al sistema di monitoraggio degli interventi in materia di infanzia e adolescenza, attuato oggi attraverso il cd. SINBA. Il SINBA è una delle quattro componenti del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) recentemente varato dal decreto legislativo attuativo della legge delega sulla povertà (l. n. 33 del 2017) e riassume, tra l'altro, le funzioni del Casellario dell'assistenza presso l'INPS (Decreto 16 dicembre 2014, n. 206, Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza). Il SINBA prevede la definizione di un fabbisogno informativo minimo comune fra le regioni, condiviso e standardizzato, che permetta l'individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali sul fronte degli interventi sociali rivolti ai bambini e famiglie, e rappresenta lo strumento principe per connettere le informazioni anche nell'ambito dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare di origine e restituirne una fotografia costantemente aggiornata. La messa a regime di tale sistema è prossima e si prevede che i flussi siano attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai minorenni per cui si dispone l'affidamento o l'inserimento in comunità con provvedimento successivo alla data di formalizzazione dell'accordo tra Stato e Regioni, in fase di definizione.

22 approvate con un accordo in Conferenza Unificata fra Stato Regioni e Comuni il 25 ottobre 2013, la cui redazione è stata curata dal gruppo di lavoro nazionale composto da operatori ed esperti dei diversi livelli istituzionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, UPI, ANCI, Coordinamento Nazionale Servizi Affidato e Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza) e condiviso all'unanimità in tutti i suoi punti dai soggetti coinvolti.

- il Ministero della Salute;
- la Conferenza delle Regioni, tramite il coordinamento della commissione politiche sociali;
- l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI).

Sono in tal modo individuati gli organismi che intervengono con programmi diretti e provvedimenti che hanno un rilievo nell'esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il coordinamento a livello nazionale favorisce la convergenza e l'integrazione, ove opportuna, delle azioni che di fatto investono le sfere di vita di bambini e ragazzi.

Sono altresì coinvolti nel tavolo nazionale, con funzione consultiva, i seguenti ulteriori soggetti:

- il Coordinamento nazionale dei servizi affidi (CNSA), che raccoglie numerose servizi affidi territoriali di vari luoghi d'Italia;
- il Tavolo nazionale Affidato, collegamento delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie.

Ove i temi affrontati lo richiedano, si prevedono altresì audizioni con le associazioni scientifiche di settore, con gli ordini professionali nazionali e con altre realtà ritenute significative.

Il Tavolo permanente, quale organismo collegiale, istituito presso l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, definisce con un proprio regolamento l'organizzazione interna (modalità e frequenza delle convocazioni, numero legale, compiti specifici e attività, ecc.)

Il Tavolo permanente ha lo scopo di consentire un raccordo costante tra i territori e con la dimensione nazionale attraverso:

- l'analisi dello stato dell'arte dell'affidamento e della diffusione delle reti regionali e locali;
- il monitoraggio degli strumenti a livello nazionale, regionale e locale per la promozione dell'affido;
- la promozione dell'integrazione degli interventi, dello scambio di buone pratiche e di modelli per il rafforzamento dell'affidamento a livello regionale e locale e il sostegno alle reti territoriali.

Il Tavolo permanente, attraverso le funzioni attribuite, raccoglie dai territori le criticità esistenti nel sistema dei servizi, nelle organizzazioni, negli strumenti normativi e di programmazione; rileva peraltro anche le buone pratiche, le risorse esistenti potenziali e attuali, individua modelli replicabili e opera le opportune connessioni, al fine di mettere progressivamente a sistema i percorsi virtuosi, attraverso l'uso di strumenti di *soft law*. In riferimento al quadro normativo esistente e all'attribuzione delle competenze tra i diversi livelli - nazionale, regionale e territoriale - lo strumento più opportuno si ritiene possa essere quello delle "raccomandazioni" o linee di indirizzo, già sperimentati con successo, al fine di orientare i diversi livelli decisionali sulla base di una conoscenza critica del fenomeno in generale e in particolare delle reti.